



Brissago, 31 agosto 2017

Ris.mun.no. 2520/2017

Messaggio municipale no. 1442 concernente l'adozione di un nuovo regolamento dell'azienda dei porti comunali

Egregio Signor Presidente, Signori Consiglieri comunali,

come già esplicitato nel Messaggio Municipale no. 1418 del 9 luglio 2016, il Municipio ha deciso di procedere con una riforma globale dei Regolamenti comunali, al fine di adeguarli al diritto superiore cantonale e federale ed adattarli alle mutate esigenze dell'amministrazione, da una parte, e dell'utenza, dall'altra. La proposta di nuovo Regolamento dell'azienda dei porti comunali si inserisce pertanto in questo processo di revisione della regolamentazione comunale.

I. Il quadro giuridico di riferimento

Il quadro giuridico di riferimento è la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

La menzionata legge conferisce la possibilità di gestire uno o più settori/servizi, organizzativamente e contabilmente, in modo separato rispetto agli altri rami dell'amministrazione comunale; ciò attraverso un soggetto denominato azienda municipalizzata. Il soggetto "separato" è sostanzialmente un'unità amministrativa, giuridicamente considerabile quale istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica. L'Azienda ha una limitata autonomia gestionale ed è chiaramente inserita nell'amministrazione comunale.

La gestione dell'Azienda può essere affidata al Municipio o ad una Commissione amministratrice nominata dal Municipio (art. 10 LMSP). La Commissione amministratrice altro non è tuttavia che un organismo interno del Municipio che, analogamente alle altre commissioni municipali, ha un ruolo prevalentemente consultivo. Spettano infatti esclusivamente al Municipio i compiti di:

- a) rappresentare l'azienda di fronte a terzi,
- b) presentare il preventivo e il consuntivo dell'azienda al legislativo,
- c) nominare i dipendenti dell'azienda,
- d) allestire i regolamenti dell'azienda,
- e) stabilire e approvare le tariffe dell'azienda e

f) deliberare in materia di appalti.

La Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici è una delle leggi più datate del Cantone. Una proposta di revisione è stata sottoposta in consultazione lo scorso anno.

Secondo il progetto di revisione sottoposto ai Comuni per esami la LMSP è abrogata e gli articoli ancora attuali, con i dovuti accorgimenti, saranno inseriti nella Legge organica comunale (LOC).

In grandi linee la nuova impostazione conferma la possibilità per il Comune di gestire uno o più servizi in maniera separata rispetto agli altri rami dell'amministrazione comunale. Si prospetta tuttavia una maggiore autonomia dei Comuni nelle scelte organizzative delle Aziende e più ampie deleghe alle stesse. In particolare, rispetto alla situazione attuale, i Municipi avranno facoltà di subdelegare – entro i limiti dell'art. 13 cpv. 2 LOC e dei Regolamenti comunali – spese di investimento ai direttori delle Aziende.

Per quanto concerne la gestione finanziaria andrà tenuta, come tuttora, una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. Le Aziende saranno finanziate dal Comune, al quale corrisponderanno un adeguato interesse sul capitale. Verrà peraltro codificato il principio – in linea con la giurisprudenza in materia – che per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le Aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali.

II. Le principali modifiche

In generale è stata rivista la sistematica del regolamento e la forma di alcune norme, senza travolgerne il contenuto.

1. Abolizione della Commissione amministratrice

Nella seduta del 28 marzo 2017 il Consiglio comunale ha votato il nuovo Regolamento comunale. In quell'occasione è stata approvata la proposta di abrogare alcune commissioni municipali, fra le quali la Commissione amministratrice dell'azienda dei porti comunali. Si tratta ora di adeguare formalmente il nuovo regolamento dell'azienda dei porti comunali a questa modifica già adottata dal vostro lodevole consesso. Questa modifica è peraltro giustificata dalla relativa autonomia (assai poca) di cui dispone la Commissione amministratrice. I compiti nel tempo assegnati a questa Commissione sono oggi di esclusiva competenza del direttore dell'azienda, rispettivamente del Municipio.

2. Contratti di locazione

Per quanto concerne i contratti di locazione è stata in particolare abolita la norma sulla disdetta (art. 14 del Regolamento in vigore). Si tratta infatti di una questione che deve essere decisa e fissata dal Municipio nell'ambito del contratto sottoscritto con gli utenti del porto.

3. Canoni di locazione

Il Municipio vi propone di fissare nel regolamento degli importi massimi per i canoni di locazione, ritenuto che la pigione effettiva sarà decisa tramite Ordinanza. Questa soluzione garantisce un certo margine di apprezzamento all'Esecutivo, che potrà adeguare le pigioni in funzione di eventuali modifiche (migliorie o altro) che dovessero intervenire nel tempo.


III. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, vi invitiamo a voler risolvere:


1. E' adottato il nuovo Regolamento dell'azienda dei porti comunali.
2. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice Sindaco

(E. Dell'Or)



Il Segretario

(Avv. G. Cotti)

- Allegati:**
- Allegato 1 "Testo in vigore"
 - Allegato 2 "Nuovo Regolamento"

Il presente Messaggio Municipale è demandato per esame e preavviso alla Commissione della Gestione ed alla Commissione delle Petizioni



COMUNE DI BRISSAGO

AZIENDA PORTO COMUNALE

REGOLAMENTO PORTI COMUNALI

INDICE

A. AZIENDA COMUNALE PORTO BRISSAGO

I Scopo e costituzione

Art. 1	Scopo	pag. 1
Art. 2	Stato giuridico	pag. 1

II Organizzazione

Art. 3	Organi	pag. 1
Art. 4	Consiglio comunale	pag. 2
Art. 5	Municipio	pag. 2
Art. 6	Commissione amministrativa	pag. 3
Art. 7	Impiegati	pag. 3

III Finanziamento

Art. 8	Principio	pag. 4
Art. 9	Crediti	pag. 4
Art. 10	Copertura delle spese	pag. 4

B. ESERCIZIO DEL PORTO

I Affitto dei posti d'attracco

Art. 11	Condizioni generali	pag. 5
Art. 12	Durata	pag. 5
Art. 13	Contratto decennale	pag. 6
Art. 14	Disdetta e rinnovo	pag. 6
Art. 15	Ormeggio di breve durata	pag. 7
Art. 16	Ormeggio passanti e turisti	pag. 7

II Scelta dei locatari

II A Porto alla Ressiga

Art. 17	All'inizio	pag. 8
Art. 18	In seguito	pag. 8
Art. 19	Riserve	pag. 9

II B Vecchio porto

Art. 20	All'inizio	pag. 9
Art. 21	In seguito	pag. 10
Art. 22	Continuazione della locazione.....	pag. 10

III Canoni d'affitto, prestiti e tasse d'uso

Art. 23	Tassa per gru	pag. 11
---------	---------------------	---------

III A Porto alla Ressiga

Art. 24	Categorie di natanti	pag. 11
Art. 25	Contratto annuale	pag. 12
Art. 26	Contratto decennale	pag. 12
Art. 27	Spese accessorie	pag. 13
Art. 28	Posti passanti e turisti	pag. 13

III B Vecchio porto

Art. 29	Categorie di natanti	pag. 14
Art. 30	Contratto annuale	pag. 14
Art. 31	Disposizione particolare	pag. 14

IV Uso del porto

Art. 32	Scopo e applicazione	pag. 15
Art. 33	Accesso al porto alla Ressiga	pag. 15
Art. 34	Strada d'accesso al porto alla Ressiga	pag. 16
Art. 35	Targhe	pag. 16
Art. 36	Assegnazione dei posti	pag. 16
Art. 37	Obbligo di notifica	pag. 16
Art. 38	Assenza prolungata	pag. 17
Art. 39	Ormeggio	pag. 17
Art. 40	Regole di circolazione	pag. 17
Art. 41	Manutenzione	pag. 18
Art. 42	Ordine generale	pag. 19
Art. 43	Responsabilità	pag. 20
Art. 44	Sorveglianza	pag. 20
Art. 45	Inagibilità del porto	pag. 20

C. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46	Sanzioni	pag. 21
Art. 47	Ricorso	pag. 21
Art. 48	Entrata in vigore	pag. 21
Art. 49	Contratti esistenti in zona nuovo porto	pag. 21

A. AZIENDA COMUNALE PORTO BRISSAGO

I Scopo e costituzione

Art. 1

Scopo

L'Azienda comunale porto, detta in seguito ACP, istituita ai sensi della Legge cantonale 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, ha lo scopo di gestire i porti comunali.

Art. 2

Stato giuridico

L'ACP è un esercizio di diritto pubblico, senza personalità giuridica, sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla gestione del Municipio ed alla vigilanza del Consiglio comunale.

II Organizzazione

Art. 3

Organi

Gli organi dell'ACP sono:

1. Il Consiglio comunale
2. Il Municipio
3. La Commissione amministrativa

Art. 4

Consiglio
comunale

Il Consiglio comunale:

- a) approva i regolamenti dell'azienda e relative modifiche;
- b) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi di ogni esercizio sentito il rapporto della commissione di revisione;
- c) decide il finanziamento e l'esecuzione delle opere che gli vengono sottoposti dal Municipio;
- d) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono dalle leggi devoluti ad altro organo comunale.

Art. 5

Municipio

Il Municipio:

- a) rappresenta l'ACP di fronte a terzi e in giudizio;
- b) è responsabile in ogni tempo di tutta l'amministrazione;
- c) allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) delibera sugli appalti e sulle forniture in conformità di legge;
- e) decide sugli adeguamenti dei canoni d'affitto e sulle tasse di ormeggio per i natanti di passaggio;
- f) nomina la Commissione amministrativa nei modi e termini fissati dal Regolamento comunale.
Nomina, precisandone mediante capitolato le loro mansioni, i seguenti impiegati:
 - il Direttore
 - il Sorvegliante

Art. 6

- Commissione amministrativa La commissione amministrativa, composta da tre membri, svolge i seguenti compiti:
- a) applica il Regolamento;
 - b) controlla l'andamento tecnico, contabile e finanziario;
 - c) allestisce i contratti di locazione;
 - d) esegue le risoluzioni municipali.

Art. 7

Impiegati

La gestione tecnica e amministrativa dei porti è affidata al Direttore, mentre la vigilanza sul buon ordine spetta al Sorvegliante.

Di regola, per svolgere queste mansioni, l'ACP fa capo ai dipendenti dell'amministrazione comunale, rimborsando al Comune, per le loro prestazioni, il salario lordo anticipato compresi gli oneri assicurativi e sociali.

Nel caso si rendesse necessario far capo a dipendenti fuori dall'amministrazione comunale, il Municipio stabilirà volta per volta, mediante capitolato, diritti ed oneri.

Per gli infortuni tutti i dipendenti sono assicurati presso il Comune, il quale, a sua volta, fa capo alla SUVA.

III Finanziamento

Art. 8

Principio

L'esercizio dell'ACP deve auto finanziarsi.

Art. 9

Crediti

Per la realizzazione del porto alla Ressiga l'ACP fa capo a prestiti senza interessi concessi dai locatari del porto e, per la parte rimanente, a crediti bancari.

Art. 10

Copertura delle spese

Le spese, inclusi i costi di capitale, vengono coperte dai canoni d'affitto e dalle tasse dovute dagli utenti delle infrastrutture portuali.

B. ESERCIZIO DEL PORTO

I Affitto dei posti d'attracco

Art. 11

Condizioni generali

I posti d'ormeggio vengono affittati a singole persone fisiche, che devono essere proprietarie dei natanti attraccati.

Qualora il natante appartenga a più persone, il nominativo dell'affittuario deve figurare in prima posizione sulla licenza di navigazione.

La stessa persona non può affittare più di un posto d'ormeggio.

La cessione dei contratti a terzi e il subaffitto non sono ammessi.

Le condizioni d'affitto sono precisate nel contratto di locazione.

Il Municipio, in caso di disponibilità di posti barca, può derogare alle disposizioni dei precedenti capoversi del presente articolo e stipulare contratti speciali con cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte di noleggi autorizzate ed esercizi pubblici.

La Società di salvataggio, con sede nel Comune, ha diritto a un posto per l'ormeggio del natante di pronto intervento, a titolo gratuito.

Il Comune riserva a suo uso esclusivo due posti barca, che possono essere subaffittati annualmente.

Il previsto ampliamento del porto "Alla Ressiga" (nuovo braccio davanti alla part. 296 RFD Brissago) è retto dal contratto special per centro nautico, che verrà stipulato con il dr. Jörg Wolff e con la porto Ticino SA, approvato dal Consiglio comunale il 07 aprile 2008 e dal Consiglio di Stato il 27 maggio 2009.

Art. 12

Durata

L'affitto avviene per un periodo di uno o di dieci anni.

Art. 13

Contratto decennale

Di regola, l'80% dei posti d'ormeggio delle categorie II, III, IV e V di cui all'art. 25 vengono affittati con contratti decennali.

Il contratto decennale presuppone la concessione di un prestito da parte del locatario a favore della ACP; il prestito viene rimborsato, senza rifusione di interessi, al momento della scadenza o dello scioglimento del contratto. I domiciliati nel Comune hanno il diritto di scelta del sistema d'affitto (annuale/decennale).

Art. 14

Disdetta e rinnovo

La disdetta dei contratti annuali o decennali deve essere comunicata entro tre, rispettivamente sei mesi dalla relativa scadenza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, i contratti si ritengono tacitamente rinnovati di volta in volta per un altro periodo di locazione.

Il locatario può chiedere, con preavviso di sei mesi, la disdetta del contratto decennale per la fine di ogni anno civile. Detto contratto non è però disdicibile durante i primi 3 anni.

Il locatore, con dichiarazione unilaterale, può recedere in ogni tempo dal contratto se il comportamento del locatario compromette il regolare esercizio del porto o se gli attributi del natante non corrispondono più a quelli rilevati al momento della stipulazione del contratto. Il contratto precisa le premesse per la revoca.

Gli eredi legali del locatario, su richiesta, possono subentrare quali nuovi titolari del contratto.

Art. 15

Ormeggio di breve durata

Per il porto alla Ressiga, se le condizioni meteorologiche lo permettono, è ammesso l'ormeggio temporaneo all'esterno del molo principale, nello spazio appositamente apprestato, per la durata massima di 4 ore e limitatamente dalle 08.00 alle 23.45.

L'ormeggio avviene ad esclusivo rischio dell'utente.

Art. 16

Ormeggio passanti e turisti

Posti liberi permettendo, la direzione può concedere l'ormeggio di natanti all'interno del porto, per una durata massima di 3 notti.

L'ormeggio è soggetto a una tassa.

Il Municipio emanerà le necessarie disposizioni.

Per i turisti che trascorrono le vacanze nel Comune, si concede l'ormeggio per l'intero periodo di permanenza.

II Scelta dei locatari

II A Porto alla Ressiga

Art. 17

All'inizio

La prima volta, all'inizio dell'esercizio del porto, i locatari vengono scelti mediante la procedura del pubblico concorso rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) concessionari di boe posate lungo le rive di Brissago e da rimuovere al momento della realizzazione del porto, in conformità a quanto stabilito nella concessione cantonale per l'uso speciale del demanio pubblico;
- b) domiciliati nel Comune di Brissago, secondo l'ordine di anzianità del domicilio;
- c) residenti, ma non domiciliati nel Comune (proprietari e/o affittuari di immobili), in ordine di anzianità come proprietario o affittuario, disposti a sottoscrivere un contratto decennale;
- d) residenti che sottoscrivono un contratto annuale;
- e) altri.

In ogni caso la precedenza per le categorie c), d), e) viene accordata ai possessori di barche a vela.

Art. 18

In seguito

Successivamente, nel caso di disdette o revoche di contratti, la scelta dei nuovi locatari avviene in base all'ordine d'iscrizione nell'apposita lista d'attesa tenuta dall'ACP, dando la precedenza ai residenti nel Comune.

Art. 19

Riserve

L'ordine di priorità di cui agli articoli precedenti, è applicabile con le seguenti riserve:

- a) finchè non sarà raggiunta la quota dell'80% di cui all'art. 13 la preferenza per l'affitto dei posti d'ormeggio, riservati ai natanti delle categorie II, III, IV e V, sarà accordata ai richiedenti disposti alla conclusione di un contratto decennale (non applicabile ai domiciliati);
- b) le dimensioni dei natanti devono, di regola, corrispondere a quelle dei posti d'ormeggio disponibili. In caso di mancanza di posti è possibile accedere ad un ormeggio di categoria superiore al prezzo prescritto per tale posto barca.

II B Vecchio porto

Art. 20

All'inizio

La prima volta i locatari vengono scelti mediante la procedura del pubblico concorso rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) proprietari di natanti già finora stazionati nel vecchio porto con relativo permesso;
- b) domiciliati nel Comune di Brissago, secondo l'ordine di anzianità del domicilio;
- c) residenti, ma non domiciliati nel Comune (proprietari e/o affittuari d'immobili) in ordine di anzianità come proprietario o affittuario;
- d) altri.

Art. 21

In seguito

Successivamente, nel caso di disdette o revoche di contratti, la scelta dei nuovi locatari avviene in base all'ordine d'iscrizione nell'apposita lista d'attesa tenuta dall'ACP, dando la precedenza ai pescatori professionisti domiciliati, quindi ai residenti nel Comune.

Art. 22

Continuazione
della locazione

I proprietari di natanti stazionati nel vecchio porto hanno diritto alla continuazione della locazione alle condizioni e ai canoni previsti dal presente regolamento.

III Canoni d'affitto, prestiti e tasse d'uso

Art. 23

Tassa per gru

L'uso della gru al Crodolo (Comune di Ronco s/A) sarà regolato da una speciale ordinanza municipale.

III A Porto alla Ressiga

Art. 24

Categorie di natanti

Per l'ammontare dei canoni e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie, basate sulla larghezza dei natanti:

CAT. LARGHEZZA DEL NATANTE

- I fino a 190 cm ¹⁾
- II fino a 190 cm ²⁾
- III da 191 cm a 230 cm
- IV da 231 cm a 280 cm
- V da 281 cm in avanti

¹⁾ barche a remi con motore fino a 6 KW

²⁾ natanti con motore superiore a 6 KW e non appartenenti alla cat. I

Quando la lunghezza del natante supera di 4 volte la larghezza, per l'affitto verrà conteggiato quello della categoria superiore.

Art. 25

Contratto annuale

Per l'affitto di un posto d'ormeggio, con un contratto annuale, sono dovuti i seguenti canoni:

ORMEGGIO	CATEGORIA	CANONE ANNUO
Molo e pontili interni	I	Fr. 840.--
	II	Fr. 1'700.--
	III	Fr. 2'280.--
	IV	Fr. 3'020.--
	V	Fr. 4'250.--
Pontile scogliera ovest	I	Fr. 500.--
	II	Fr. 1'400.--
	III	Fr. 1'980.--
Gavitelli	I	Fr. 300.--
	II	Fr. 300.--
	III	Fr. 300.--
Cantieri nautici	IV	Fr. 5'000.--
	V	Fr. 6'000.--

L'affitto dell'ormeggio ai cantieri nautici è regolato da specifica convenzione.

All'ammontare del canone annuo va aggiunto l'importo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 26

Contratto decennale

Per l'affitto di un posto d'ormeggio con un contratto decennale, sono dovuti i seguenti canoni e prestiti:

CAT.	CANONE ANNUO	PRESTITO
I	Fr. --	Fr. --
II	Fr. 1'200.--	Fr. 12'000.--
III	Fr. 1'400.--	Fr. 15'000.--
IV	Fr. 1'850.--	Fr. 20'000.--
V	Fr. 2'600.--	Fr. 28'000.--

All'ammontare del canone annuo va aggiunto l'importo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 27

Spese accessorie

Il canone d'affitto comprende le spese accessorie per acqua corrente ed elettricità dovute al normale uso dell'imbarcazione, nonché le spese per l'illuminazione e la segnalazione del porto. E' pure compresa la tassa per l'occupazione di area del demanio pubblico.

Art. 28

Posti passanti e turisti

Per l'ormeggio di natanti di passaggio o di natanti di turisti durante la stagione estiva, da aprile a settembre, è dovuta una tassa di Fr. 30.--, per 24 ore o frazione.

Per l'ormeggio di natanti di passaggio durante il periodo invernale, da ottobre a marzo, è dovuto un canone mensile di Fr. 50.-- per i natanti delle categorie I e II, e di Fr. 100.-- per quelli delle categorie III, IV e V.

Il ricavato viene rimborsato, in ragione del 30%, al locatario del posto.

All'ammontare dei canoni va aggiunto l'importo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

III B Vecchio porto

Art. 29

Categorie di natanti

Nel vecchio porto possono essere ormeggiati i seguenti natanti:

- barche a remi
- barche a remi con motore ausiliario
- barche a remi di pescatori professionisti con motore ausiliario

suddivisi nelle seguenti categorie:

CAT.	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
I A	fino a 400 cm	fino a 160 cm
I B	da 401 a 650 cm	fino a 200 cm

Art. 30

Contratto annuale

Per l'affitto di un posto d'ormeggio, con un contratto annuale, sono dovuti i seguenti canoni:

CAT.	CANONE ANNUO
I A	Fr. 300.--
I B	Fr. 400.--

All'ammontare del canone annuo va aggiunto l'importo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 31

Disposizione particolare

I contratti di locazione esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere rinnovati alle condizioni del presente regolamento.

IV Uso del porto

Art. 32

Scopo e applicazione

Le seguenti disposizioni, intese a mantenere in buono stato il porto e a garantirne il suo confortevole e sicuro uso, si applicano a tutto il comprensorio del porto comprese le sue attrezzature a terra. Esse sono vincolanti per tutti i locatari di posti d'attracco e per tutte le altre persone che si soffermano all'interno dell'area portuale.

Art. 33

Accesso al porto alla Ressiga

L'accesso al molo principale è libero.
L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato ai locatari, nonché ai loro ospiti.

L'ormeggio permanente all'esterno del molo è vietato.

In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti a locatari, possono rifugiarsi nel porto.

Le unità in entrata nel porto che non dispongono di un ormeggio a loro riservato devono rivolgersi al sorvegliante.

L'occupazione degli spazi interni al porto per mani-festazioni sportive potrà essere autorizzata, dalla direzione, con tariffe da determinarsi di volta in volta.

Art. 34

Strada d'accesso al porto alla Ressiga

L'accesso al porto con veicoli è autorizzato unicamente per il trasporto dei natanti, di cui al capoverso seguente, compreso loro parti e accessori.

Sullo scivolo all'interno del porto è ammesso unicamente il varo e l'alaggio di natanti con lunghezza fuori tutto non superiore ai 6 ml.

La piazza di giro adiacente al porto deve sempre essere mantenuta libera. E' vietato, in particolare, il parcheggio di autoveicoli e di natanti di qualsiasi genere.

Art. 35

Targhe

Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.

Art. 36

Assegnazione dei posti

I posti d'attracco vengono assegnati dalla Commissione amministratrice. La direzione assegna i posti per i natanti di passaggio.

Art. 37

Obbligo di notifica

L'assenza del natante, per una intera notte o più, dal posto di ormeggio, deve essere annunciata per motivi di sicurezza alla direzione del porto.

Art. 38

Assenza prolungata

Durante l'assenza prolungata dal porto, la direzione ha la facoltà di assegnare il posto ad un natante di passaggio.

Il locatario non può vantare alcun diritto, riguardo all'eventuale occupazione o meno del posto, durante l'assenza del proprio natante.

Art. 39

Ormeggio

Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti.

I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta.

E' vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati lavori di traforo o altri interventi meccanici.

Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi, in materiale sintetico o gomma, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

Art. 40

Regole di circolazione

Nel porto e nelle sue immediate adiacenze, la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

L'accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da mantenere libero.

Art. 41

Manutenzione

La manutenzione ordinaria del porto viene eseguita dall'ACP.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere.

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, saranno rimosse immediatamente dal sorvegliante del porto a spese del locatario.

Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e a usarla con la massima cura.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni, sono da segnalare immediatamente al sorvegliante del porto, rispettivamente al proprietario del natante.

Art. 42

Ordine generale

È vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate adiacenze, come pure praticare il surf a meno di ml 50 dal porto stesso. La pesca sportiva è ammessa con un richiamo alla regole di comportamento concordate tra l'Ufficio della caccia e della pesca, la Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca ed i gestori del porto. Per motivi di ordine pubblico quest'ultima attività può essere limitata dal Municipio e, previa delega, da parte degli organi dell'Azienda porti comunali, sentito il parere dell'Ufficio della caccia e della pesca.

L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.

Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi. In particolare è vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio.

Le acque luride dei natanti, nonché l'acqua di sentina, devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio.

E' vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago. Toilettes chimiche devono essere scaricate nel luogo indicato.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area del porto.

Qualora dovesse lasciare tracce di sporco, è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.

Durante lo ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore molesto.

Art. 43

Responsabilità

L'uso del porto e delle attrezzature avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto, sia ai manufatti sia agli altri natanti.

Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

La ACP non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti e danni o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

Art. 44

Sorveglianza

Il Municipio e in via subordinata gli organi dell' ACP sono responsabili per l'osservanza di questo Regolamento. Le loro disposizioni sono da rispettare scrupolosamente.

Art. 45

Inagibilità

In caso d'inagibilità dei porti per mancanza di profondità d'acqua il locatario non può vantare alcuna pretesa di sorta.

C. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Sanzioni

A coloro che non dovessero rispettare le disposizioni di questo regolamento sarà inflitta una multa fino a Fr. 3'000.--.

In caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere deciso l'immediato scioglimento del contratto.

Art. 47

Ricorso

Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle Istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con l' 1.6.1992.

Art. 49

Contratti esistenti in zona nuovo porto

Eventuali contratti di locazione in vigore scadranno automaticamente con la messa in esercizio del nuovo porto alla Ressiga.

Note

Regolamento Azienda Porti Comunali - approvato dal Consiglio comunale in data 14.12.1992, modificato in data 13.10.1997 e in data 04.10.2010.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, per delega del Consiglio di Stato, in data 4 novembre 1993 e dalla Sezione degli enti locali in data 1° dicembre 1997 e in data 24 febbraio 2011.

Art. 11 - Modifica condizioni generali - Affitto dei posti d'attracco - approvato dal Consiglio comunale in data 4 ottobre 2010 con MM no. 1298

Art. 42 - Modifica parziale dell'art. 42 - approvato dal Consiglio comunale in data 4 ottobre 2010 con Mozione E. Wahl



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA DEI PORTI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Costituzione

¹ L'Azienda dei porti comunali (in seguito nominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

² L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.

³ Il Municipio amministra l'Azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2

Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina i principi generali inerente alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli utenti.

TITOLO II Organizzazione

Art. 3

Organi

Gli organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio;
- c) la Commissione di revisione;
- d) il Direttore.

Competenze del Consiglio comunale	<p>Art. 4</p> <p>Il Consiglio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adotta i regolamenti dell’Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione; b) approva i canoni di locazione, le tariffe e le tasse; c) esamina ed approva il conto preventivo ed il conto consuntivo; d) autorizza le spese di investimento; e) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell’Azienda; f) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.
Competenze Municipio	<p>Art. 5</p> <p>del ¹ Il Municipio è responsabile dell’amministrazione dell’Azienda e la rappresenta in giudizio.</p> <p>² Il Municipio provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Azienda, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell’anno amministrativo; b) propone al Consiglio comunale la realizzazione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti; c) allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l’approvazione al Consiglio comunale; d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, i canoni di locazione, le tariffe e le tasse; e) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune; f) designa il direttore dell’Azienda; g) delibera in tema di commesse pubbliche.
Compiti del Direttore	<p>Art. 6</p> <p>Il Direttore collabora con il Municipio nella gestione dell’Azienda, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti alla manutenzione ed alla costruzione di nuove opere; b) preavvisa i canoni di locazione, le tariffe e le tasse; c) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell’Azienda.
Commissione di revisione	<p>Art. 7</p> <p>La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.</p>
Contabilità dell’azienda	<p>Art. 8</p> <p>La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 e ss. LOC).</p>
Proventi	<p>Art. 9</p> <p>¹ L’Azienda deve coprire tutti i costi tramite i canoni di locazione e le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.</p>

² L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.

³ La perdita di esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.

TITOLO III

Locazione

CAPITOLO I

Condizioni generali

Art. 10

Contratto di locazione

¹ I posti di attracco sono attribuiti mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione.

² Per quanto non previsto dal presente Regolamento, le condizioni contrattuali sono fissate dal Municipio.

Art. 11

Assegnazione dei posti

¹ I posti di attracco sono assegnati dal Direttore nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i conduttori devono essere persone fisiche e nel contempo proprietari del natante stazionato;
- b) non può essere assegnato più di un posto d'attracco per persona;
- c) i posti disponibili sono assegnati prioritariamente alle persone domiciliate nel Comune e quindi a quelle residenti.

² Il Direttore, se l'interesse pubblico o generale lo giustifica, può derogare a quanto previsto alle lettere a e b del cpv. 1 e stipulare contratti di locazione a condizioni speciali con enti pubblici, cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte di noleggio autorizzate, associazioni e albergatori.

³ Nel caso in cui il numero di richieste supera quello di posti di attracco disponibili il Municipio allestisce una lista di attesa. I posti di attracco che si liberano vengono assegnati secondo l'ordine di iscrizione nella lista, considerate le dimensioni del natante e salvaguardato il rispetto del cpv. 1.

Art. 12

Cessione del contratto e sublocazione

¹ La cessione a terzi del contratto di locazione non è ammessa.

² La sublocazione è consentita unicamente ai beneficiari di un contratto speciale ai sensi dell'art. 11 cpv. 2, se il contratto lo prevede esplicitamente. I canoni di sublocazione non possono superare quelli previsti dall'allegato A, a meno che un aumento non sia giustificato da prestazioni supplementari del sublocatore in diretta relazione con l'uso dell'attracco.

Art. 13

Durata

¹ I contratti sono stipulati per una durata di uno o di dieci anni.

² Con il contratto decennale il conduttore è tenuto pure a stipulare con il Comune un prestito a favore dell'Azienda, il quale sarà rimborsato, senza rifusione di interessi, al momento della scadenza o dello scioglimento del contratto.

Canone di locazione

Art. 14

¹ Il Municipio fissa mediante Ordinanza i canoni di locazione ed i prestiti nel rispetto ed entro i limiti di quanto previsto al Capitolo 2 del presente Titolo.

² Il Municipio adegua periodicamente i canoni di locazione ai mutamenti dei costi del capitale e dell'esercizio.

Assenza prolungata

Art. 15

¹ Durante un'assenza prolungata, l'Azienda ha facoltà di assegnare il posto ad un natante di passaggio.

² Il locatario non può vantare alcun diritto in merito all'effettiva occupazione del posto durante l'assenza del proprio natante.

CAPITOLO 2**Canone di locazione****Sezione 1****Porto alla Ressiga**

Categorie di natanti

Art. 16

¹ Per fissare l'ammontare dei canoni di locazione e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie:

Categoria	Larghezza del natante (in cm)
I	fino a 190 (barche a remi con motore fino a 6 KW)
II	fino a 190 (natanti non appartenenti alla categoria I)
III	da 191 a 230
IV	da 231 a 280
V	da 281 e oltre

² Nel caso in cui la lunghezza del natante superi di quattro volte la larghezza, per la fissazione del canone di locazione fa stato la categoria superiore.

Canone di locazione

Art. 17

¹ Per la locazione annuale di un posto di attracco valgono i seguenti canoni massimi (IVA esclusa):

Ormeggio	Categoria	Canone (in CHF)
Molo e pontili interni	I	1'000.00
	II	2'000.00
	III	2'500.00
	IV	3'500.00
	V	4'500.00
Pontile scogliera ovest	I	500.00
	II	1'500.00
	III	2'000.00
Gavitelli	I	400.00
	II	400.00
	III	400.00
Cantieri nautici	I	6'000.00

	II	7'000.00
--	----	----------

² Per la locazione decennale di un posto di attracco valgono i seguenti canoni e prestiti massimi (IVA esclusa):

Categoria	Canone/anno (in CHF)	Prestito (in CHF)
I	-	-
II	1'500.00	15'000.00
III	1'700.00	17'000.00
IV	2'000.00	20'000.00
V	2'800.00	28'000.00

³ Il canone di locazione include le spese accessorie per l'acqua corrente e l'elettricità dovute ad un normale utilizzo dell'imbarcazione, nonché le spese per l'illuminazione e la segnalazione del porto. È altresì inclusa la tassa per l'occupazione del demanio pubblico.

Art. 18

Posti turistici

¹ Per l'attracco di natanti di passaggio o di natanti di turisti valgono le seguenti tasse massime (IVA esclusa):

Periodo	Categoria	Tassa (in CHF)
aprile – settembre	Tutte	40.00 / 24 ore
ottobre - marzo	I e II	60.00 / mese
	III, IV, V	120.00 / mese

² La tassa incassata è dovuta, in ragione del 30%, al locatario del posto di attracco.

³ L'attracco di natanti di passaggio o di natanti di turisti è ammesso di principio per una durata massima di 3 notti.

Sezione 2

Vecchio porto

Art. 19

Categorie di natanti

¹ Nel vecchio porto possono essere ormeggiati i seguenti natanti:

- barche a remi;
- barche a remi con motore ausiliario;
- barche a remi di pescatori professionisti con motore ausiliario.

² Per fissare l'ammontare dei canoni di locazione e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie:

Categorie	Lunghezza (in cm)	Larghezza (in cm)
IA	fino a 400	fino a 160
IB	da 401 fino a 650	fino a 200

Art. 20

Canone di locazione

Per la locazione annuale di un posto di attracco valgono i seguenti canoni massimi (IVA esclusa):

Categoria	Canone (in CHF)
IA	400.00
IB	500.00

TITOLO IV

Utilizzo delle infrastrutture

- Art. 21**
- Applicazione** ¹ Le disposizioni sull'utilizzo delle infrastrutture si applicano a tutta l'area portuale, inclusi gli stabili e le attrezzature a terra.
- ² Queste disposizioni sono vincolanti per tutti i locatari dei posti di attracco e per tutte le persone che si soffermano all'interno dell'area portuale.
- Art. 22**
- Strada di accesso al porto alla Ressiga** ¹ L'accesso al porto con veicoli e l'uso dello scivolo interno è autorizzato unicamente per il trasporto, il varo e l'alaggio di natanti con lunghezza fuori tutto non superiori ai 6 m.
- ² La piazza di giro adiacente al porto deve sempre essere mantenuta libera. È in particolare vietato il parcheggio di autoveicoli e di natanti di qualsiasi genere.
- Art. 23**
- Accesso al porto alla Ressiga** ¹ L'accesso al molo principale è libero.
- ² L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato ai locatari, nonché ai loro ospiti.
- ³ Le unità in entrata nel porto che non dispongono di un attracco a loro riservato devono rivolgersi al sorvegliante.
- ³ L'attracco permanente all'esterno del molo è vietato.
- ⁴ Se le condizioni meteorologiche lo permettono è ammesso l'attracco temporaneo all'esterno del molo, nello spazio appositamente apprestato, per la durata massima di quattro ore e limitatamente dalle 08.00 alle 23.45. L'ormeggio avviene ad esclusivo rischio dell'utente.
- Art. 24**
- Immatricolazione** I natanti stazionati negli impianti comunali devono essere immatricolati e muniti dei relativi contrassegni, ben visibili per consentirne l'identificazione. Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza federale dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI).
- Art. 25**
- Approdo e ormeggio** ¹ I natanti devono essere ormeggiati al posto loro assegnato.
- ² Il cambiamento dei posti assegnati può avvenire solo con il consenso del Municipio.
- ³ Il Municipio può modificare in ogni tempo i posti di ormeggio, dandone comunicazione agli interessati.
- ⁴ La scelta del sistema di ormeggio è libera. Esso deve tuttavia essere realizzato a regola d'arte e non deve danneggiare l'infrastruttura usata e l'ormeggio di altre imbarcazioni. I natanti devono essere fissati

adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.

⁵ È vietata qualsiasi modifica alle installazioni. Sono segnatamente vietati lavori di traforatura o altri interventi di tipo meccanico.

⁶ Al fine di evitare rumori le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle cordine contro gli alberi.

⁷ Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi di materiale sintetico e di gomma commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione.

⁸ La barra del timone deve essere tenuta salda e ferma mediante cima testata.

⁹ La prua dell'imbarcazione deve possibilmente essere rivolta verso i venti predominanti.

Art. 26

Circolazione

¹ All'interno del comprensorio e nelle immediate vicinanze delle infrastrutture portuali la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

² Gli accessi devono sempre essere mantenuti liberi.

Art. 27

Manutenzione e cura

¹ La manutenzione ordinaria è eseguita dal Comune.

² Ogni utente deve utilizzare con cura le infrastrutture a disposizione.

³ I proprietari dei natanti provvedono alla loro buona manutenzione.

⁴ Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni devono essere tempestivamente notificati al servizio competente, rispettivamente al proprietario del natante danneggiato.

⁵ Natanti in cattivo stato di manutenzione, abbandonati, affondati o non correttamente ormeggiati sono rimossi a spese del proprietario.

Art. 28

Ordine generale e divieti

¹ È vietato fare il bagno nelle infrastrutture portuali e nelle immediate vicinanze, così come praticare il surf a meno di 50 m dal porto.

² I pontili, le rampe e i viali di accesso devono sempre essere tenuto sgombri.

³ Sono vietati i lavori di manutenzione e di riparazione che possono causare inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio a motore, come pure pulire i natanti con detergenti o sostanze chimiche, se non nelle aree appositamente designate a tale scopo.

⁴ Difetti che possono causare perdite di olio o di carburante devono essere immediatamente eliminati.

⁵ È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di toilettes e/o di lavelli con scarico in acqua. Le toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate nei luoghi appositamente indicati senza provocare inquinamenti.

⁶ Le acque luride dei natanti (acque di sentina, oli) devono essere evacuate tramite un'apposita pompa.

⁷ Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area dell'infrastruttura; qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo compito provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali danni.

⁸ Equipaggi in tardo rientro sono tenuti ad evitare rumori inutili.

⁹ È inoltre vietato:

- a) l'attracco, anche temporaneo, se non di emergenza, di natanti estranei alle infrastrutture;
- b) autorizzare terze persone ad usufruire del proprio posto, anche per un breve periodo;
- c) lasciare inutilizzato il posto di attracco senza chiedere l'autorizzazione al Municipio.

Art. 29

Responsabilità

¹ L'uso delle infrastrutture avviene a rischio proprio dell'utente.

² Il proprietario del natante è responsabile dei danni che lo stesso causa nell'area infrastrutture, siano esse manufatti o altri natanti.

³ Il Comune non risponde in caso di avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano esse causate da persone o da eventi naturali. Resta riservato l'art. 58 CO.

⁴ I proprietari che affidano i loro natanti a terzi sono personalmente responsabili per i danni da questi causati.

Art. 30

Inagibilità

In caso di inagibilità dei porti per mancanza di profondità d'acqua il locatario non può vantare alcuna pretesa.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 31

Esecuzione

¹ Il Municipio è responsabile dell'applicazione del presente Regolamento ed emana le necessarie disposizioni esecutive. In particolare il Municipio fissa i canoni di locazione entro i limiti massimi stabiliti dal presente Regolamento. Nei limiti fissati dalla legge esso può delegare le competenze attribuitegli.

² Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento è punito con la multa ai sensi dell'art. 145 LOC.

³ È riservata l'applicazione delle disposizioni del Codice delle Obligazioni per quanto concerne i contratti di locazione.

Art. 32

Entrata in vigore

¹ Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.

² Il Regolamento "Azienda Porto Comunale" del 14 dicembre 1992 e ogni altra norma contraria al presente Regolamento sono abrogati.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

Approvato dal Consiglio comunale in data

Approvato dalla Sezione degli enti locali in data